Civile Ord. Sez. 6 Num. 15718 Anno 2016

**Presidente: ARMANO ULIANA** 

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

Data pubblicazione: 28/07/2016

### **ORDINANZA**

sul ricorso 24699-2014 proposto da:

CIOFFI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 22, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI ORANGES, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO IULIUCCI giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

#### contro

CENTRO SPORTIVO LIFE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA PICA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO PICCA giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

#### nonché contro

4424

Fuc

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOTTA 49, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GIUGLIANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2011/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l'08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato Ambrosio Raffaele (delega avvocato Iuliucci) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

È stata depositata la seguente relazione.

«1. Orazio Cioffi e Maria Marro, in qualità di genitori del figlio minore Antonio Cioffi, convennero in giudizio il Centro sport life davanti al Tribunale di Avellino, Sezione distaccata di Cervinara, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal loro figlio in conseguenza di una caduta avvenuta asseritamente a causa della presenza di un tappeto bagnato dalla pioggia ed attorcigliato su se stesso, non adeguatamente segnalato all'interno della struttura sportiva.

Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando l'estensione del contraddittorio alla propria assicurazione, la Fondiaria s.p.a., la quale rimase contumace.

Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spesc.

2. Avverso la sentenza è stato proposto appello da parte degli attori soccombenti e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'8 maggio



2014, ha respinto il gravame, ha confermato la pronuncia di primo grado ed ha compensato anche le ulteriori spese di appello.

3. Contro la sentenza d'appello ricorre Antonio Cioffi, frattanto divenuto maggiorenne, con atto affidato a due motivi.

Resistono il Centro sport life e la Unipolsai Assicurazioni con separati controricorsi.

- 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
- 5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 del codice civile.
- 5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque infondato.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2051 cod. civ., assume decisiva rilevanza che la Corte d'appello – con valutazione di merito non sindacabile in questa sede – ha attribuito la responsabilità dell'evento dannoso all'esclusiva colpa del Cioffi il quale, senza porre la dovuta attenzione nel camminare, era inciampato in prossimità del locale piscina, in tal modo tenendo un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno.

È sufficiente rammentare, in proposito, che tale decisione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha riconosciuto che, ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato (v., tra le altre, le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n. 287).

Il motivo, non considerando la motivazione della sentenza impugnata, continua a ripetere una serie di argomentazioni finalizzate ad una diversa ricostruzione dell'accaduto, evidentemente non consentita in questa sede.

Fuc

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine all'art. 345 cod. proc. civ. ed all'art. 182 disp. att. del medesimo codice.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Da un lato, infatti, esso è formulato non tenendo conto del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. applicabile nella fattispecie ratione temporis; dall'altro è formulato in modo non rispettoso del principio di autosufficienza, richiamando atti che non si sa se siano stati messi a disposizione di questa Corte; dall'altro, infine, pone una questione riguardante l'atto di costituzione della società Fondiaria in grado di appello che è comunque irrilevante in questa sede, atteso l'esito della decisione di secondo grado e la compensazione delle spese disposta dalla sentenza impugnata.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

# MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

## Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi curo 3.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 9 giugno 2016.